



Ordine Interprovinciale dei Farmacisti
di Bari e Barletta-Andria-Trani



News n. 70/2025

**FINE TRIENNIO 2023-2025, OFFERTA FORMATIVA FOFI PROVIDER 2026
E AUTOFORMAZIONE**

*** **

1. FINE TRIENNIO 2023-2025 E SCADENZA CORSI SU www.fadfofi.it – OFFERTA FORMATIVA FOFI PROVIDER 2026

Si fa seguito alle recenti circolari federali in tema di Educazione Continua in Medicina (ECM) e, in particolare, alla [News n. 65/2025 del 10.11.2025](#), per fornire i seguenti aggiornamenti.

Manca ormai meno di un mese alla conclusione del triennio formativo ECM 2023-2025 e, alla luce della [Delibera n. 1/2025](#) della **Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC)**, si evidenzia la necessità per usufruire delle nuove regole in tema di **recupero del debito formativo 2020/2022** e di **“crediti compensativi” relativi ai trienni 2014/2016, 2017/2019 e 2020/2022**, al fine di regolarizzare la situazione ECM.

Per tutti i dettagli e le modalità operative, si rimanda alle recenti [News n. 65/2025 del 10.11.2025](#) e [News n. 42/2025 del 23.7.2025](#).

Con riferimento all’offerta di corsi di aggiornamento professionale per il prossimo anno, si informa che Il **Comitato Scientifico di FOFI Provider ECM** e il **Comitato Centrale della FOFI** hanno recentemente **approvato la proposta formativa per l’anno 2026**.

Anche nel 2026, tutti i corsi saranno messi a disposizione degli iscritti all’Albo, in maniera completamente gratuita e priva di sponsorizzazioni, su una nuova versione della piattaforma federale per la formazione a distanza www.fadfofi.it.

La suddetta offerta formativa, realizzata in collaborazione con la Fondazione Francesco Cannavò, sarà composta da un **totale di 13 corsi**, dei quali 4 eventi rientranti nel nuovo *“Progetto formativo Farmacia dei Servizi”*.

A tal proposito, si precisa che i corsi relativi ai servizi di Telemedicina e al Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), a causa del recente aggiornamento della normativa in materia (novella legislativa all’articolo 1 del D.Lgs. 153/2009 operata dalla L. 182/2025 - cfr. [nota prot. n. 202503548 del 3.12.2025](#)), nonché delle procedure e degli strumenti tecnico-informatici, saranno accreditati nel secondo trimestre del 2026 (Linee guida nazionali sui servizi di

Telemedicina e piattaforma EDS-FSE). Invece, gli altri due corsi del suddetto “*Progetto formativo Farmacia dei Servizi*” saranno on-line su www.fadfofi.it nella seconda metà del mese di gennaio 2026.

È stato, inoltre, previsto il riaccreditamento, nel corso del prossimo anno, di alcuni eventi già on-line nel 2025 (ad es. il corso sul Tirocinio Pratico Valutativo e il corso sul ruolo del farmacista nella lotta alla violenza contro le donne) e altri nuovi momenti formativi destinati ai farmacisti operanti nei principali ambiti lavorativi della professione.

Si rammenta che **per ottenere i crediti ECM** e ricevere l’Attestato è **necessario** sia compilare la **Scheda di valutazione della qualità percepita**, sia **superare il Questionario finale di verifica dell’apprendimento**, entrambi **entro la data di conclusione dell’evento formativo**.

Si ricorda, infine, che ai sensi al combinato disposto dell’art. 1, comma 3, lett. l), del D.Lgs. C.P.S. 233/1946 e s.m.i. con l’art. 21 dell’Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017, gli **Ordini territoriali sono tenuti a vigilare sul corretto assolvimento dell’obbligo formativo ECM** da parte degli iscritti, a certificare il pieno soddisfacimento dell’obbligo formativo triennale e, infine, ad attestare, ai professionisti sanitari che ne facciano richiesta, il numero di crediti formativi effettivamente maturati e registrati.

Tutti gli iscritti all’Albo possono verificare la **propria situazione formativa** autonomamente e in qualsiasi momento **sul portale informatico del Co.Ge.A.P.S.** (accesso con SPID al link <https://application.cogeaps.it/login>), tenendo sempre a mente che l’**aggiornamento dei crediti nel sito stesso** avviene - tramite un flusso automatico dai *Provider* ad AGENAS e poi al COGEAPS - **decorso un lasso temporale di almeno 90 giorni dalla data di fine dell’evento formativo** (e non dalla data dell’Attestato e di superamento del Questionario ECM), come stabilito dalla normativa vigente e descritto anche in precedenti circolari.

Alla luce dell’imminente **termine del 31 dicembre 2025** fissato per la conclusione del **triennio ECM 2023-2025** e per conseguire i crediti utili a sanare la posizione formativa ECM come sopra illustrati, si invitano tutti gli iscritti all’Albo a verificare sul [portale CoGeAPS](#) la propria situazione e a porsi in regola con il conseguimento dei crediti formativi in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

2. Autoformazione ECM – Nuove regole su farmacisti Cancellati-Reiscritti – Dossier Formativo ECM 2026-2028 – Questionario CNFC sulla percezione del Sistema ECM.

Si fa seguito a quanto comunicato con [News n. 29/2025 dell’8.5.2025](#) in tema di formazione continua e, in particolare, di autoformazione, per fornire i seguenti aggiornamenti.

Come si ricorderà, il farmacista per assolvere al proprio obbligo formativo ECM triennale può anche fare ricorso alla **formazione individuale** e, in particolare, all’autoformazione che, sulla base di quanto previsto dal par. 3.5 del [Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario](#), consiste:

- ✓ nella lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie, manuali tecnici per attrezzature di alto livello tecnologico e ogni altra fonte necessaria alla preparazione per l’iscrizione negli Elenchi ed albi ministeriali, non accreditati come eventi formativi ECM;
- ✓ nell’attività di studio finalizzata alla docenza in master universitari, corsi di alta formazione e di perfezionamento e le scuole di specializzazione;
- ✓ **nelle specifiche attività individuate dal Comitato Centrale della FOFI**, di seguito riepilogate:

1) la partecipazione alle riunioni del Consiglio Nazionale o alle Assemblee degli iscritti nelle quali si trattano temi di aggiornamento professionale;

2) la partecipazione a corsi/incontri/eventi/attività di aggiornamento professionale di vario tipo organizzati o promossi dalla Federazione (ad esempio: [FarmacistaPiù](#)), dagli Ordini territoriali, da Associazioni professionali, da Società scientifiche o altri soggetti con esperienza in campo sanitario (ad esempio: la partecipazione ai controlli di qualità delle preparazioni allestite denominati Round Robin ed organizzati dalla SIFAP, in quanto aventi ad oggetto le attività formative effettuate nell'ambito di studio della formulazione, allestimento, analisi dei preparati e valutazione dei risultati, oppure eventi e attività organizzati da Fondazione Francesco Cannavò, SIF, SIFAC, SIFACT, SIFO o UTIFAR);

Sul punto 2), ad integrazione delle attività individuate dalla FOFI, si ricorda che a seguito di una proposta presentata da quest'Ordine (deliberazione n. 34/2023) tramite la FOFI, la CNFC con nota prot. n. 599 del 19/1/2024 ha chiarito consentono l'acquisizione di crediti formativi in autoformazione poiché rientrano nella categoria "*Partecipazione ad attività di aggiornamento professionale di vario tipo organizzati o promossi dalla Federazione, dagli Ordini territoriali e altri soggetti qualificati*" anche le seguenti attività:

a) documentata partecipazione alle riunioni del Consiglio dell'Ordine;

b) documentata partecipazione ad eventi o convegni ai quali il Consigliere dell'Ordine viene delegato;

c) documentata partecipazione a corsi ai quali il Farmacista è sottoposto obbligatoriamente per legge;

d) le attività formative realizzate dalla **Fondazione "Nicola e Vito Antonio Ruggieri"** attinenti gli ambiti tecnico-scientifici e pratico-operativi inerenti la professione del Farmacista, nonché la lettura di materiale didattico o di eventuali pubblicazioni prodotte dalla stessa;

e) la partecipazione a corsi/incontri/eventi/attività di aggiornamento professionale di vario tipo organizzati o promossi dalla **Fondazione "Nicola e Vito Antonio Ruggieri"** (cfr. [News n. 9 del 30.1.2024](#)).

3) la partecipazione ad eventi di volontariato svolti dai farmacisti italiani e, in particolare, quelli realizzati dal Banco Farmaceutico o dall'Associazione Nazionale Farmacisti Volontari per la Protezione civile;

4) la partecipazione agli organismi locali di vigilanza sulle farmacie;

5) la lettura delle pubblicazioni ufficiali della Federazione, quali, tra l'altro, la monografia dal titolo "COVID-19: LA VACCINAZIONE IN FARMACIA VADEMECUM PER I FARMACISTI", la rivista cartacea "ilFarmacista" - "Organo Ufficiale della Federazione Ordini Farmacisti Italiani" e la relativa versione digitale www.ilFarmacistaOnline.it, nonché la collegata newsletter e-mail;

6) l'identificazione, valutazione, comprensione e prevenzione degli effetti avversi o di qualsiasi altro problema correlato all'uso dei medicinali, per assicurare un rapporto beneficio/rischio favorevole per la popolazione, nonché ogni attività svolta nell'ambito della farmacovigilanza, dispositivo-vigilanza;

7) le prestazioni professionali svolte nell'ambito della Sperimentazione dei nuovi servizi in farmacia ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 17 ottobre 2019 tra le quali rientrano, a titolo esemplificativo, le attività finalizzate all'attivazione del Fascicolo Sanitario Elettronico, all'arruolamento dei pazienti cronici e alla presa in carico degli stessi, nonché all'aderenza alla terapia e alla telemedicina;

8) la partecipazione alle attività di screening rivolte alla popolazione, nonché le azioni di divulgazione (realizzazione materiale informativo) o l'adesione alle campagne di sensibilizzazione per la prevenzione della salute rivolte ai cittadini promosse, organizzate o patrocinate da Autorità o Istituzioni pubbliche; tra le suddette iniziative, a titolo esemplificativo si riportano alcune di quelle patrocinate dalla FOFI: “*Diaday*”, “*Al Sole...in salute*”, oppure le campagne organizzate da “*APMARR*”, “*A.N.I.Ma.S.S.OVD*”, “*FONDAZIONE ONDA*”, etc.;

9) le attività di studio effettuate in laboratorio galenico finalizzate alla formulazione, allestimento, analisi dei preparati e valutazione dei risultati relative a medicinali carenti.

10) documentata attività di formazione svolta nell'ambito delle disposizioni di cui alla Legge n. 107/2015 per i progetti di alternanza “scuola-lavoro”.

Con la **deliberazione n. 74/2025 del 21 maggio u.s.**, sono state ampliate le attività specifiche che consentono al farmacista l'ottenimento di crediti da **autoformazione** e recentemente la Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC) ha comunicato che le seguenti attività sono autorizzate in quanto riconducibili a quelle già validate:

11) la partecipazione a Commissioni/Gruppi di lavoro/Riunioni/Tavoli di vario tipo - che abbiano ad oggetto tematiche farmaceutiche o sanitarie in generale - organizzati, promossi o ai quali siano invitati ad intervenire rappresentanti della Federazione o degli Ordini territoriali (a titolo esemplificativo rientra in tale tipologia l'attività svolta in seno alla Commissione giudicatrice della Prova pratico valutativa-PPV prevista dal Decreto interministeriale 5 luglio 2022, n. 651, Commissione Medicina di Genere, Commissione Pari Opportunità, etc);

12) l'attività professionale inerente alla prenotazione in farmacia di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate (CUP) svolta nell'ambito dei servizi di cui al D.Lgs. 153/2009;

13) la partecipazione a corsi obbligatori o di interesse relativi alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro rilasciati da soggetti qualificati e non accreditati ECM (a titolo esemplificativo rientrano in tale tipologia quelli in materia di antincendio, primo soccorso, BLS, etc).

Per quanto concerne le modalità con cui l'iscritto deve presentare l'istanza di riconoscimento di crediti da autoformazione, si fornisce un breve riepilogo della relativa procedura:

– i crediti ECM per autoformazione **vengono attribuiti sulla base dell'impegno orario autocertificato: è riconosciuto 1 credito per ogni ora di autoformazione;**

– occorre inserire apposita richiesta di riconoscimento **sul sito del COGEAPS** mediante accesso al portale <https://application.cogeaps.it/login/> tramite SPID (o CIE o CNS). È sufficiente utilizzare la specifica funzione per inserire in maniera autonoma le richieste di riconoscimento **selezionando tra i campi “Crediti individuali”**, tipologia “**Formazione individuale**”, scegliere “**Autoformazione**” e selezionare tra le diverse opzioni, ad es. “**Formazione identificata dall'Ordine**”;

– il numero complessivo di crediti riconoscibili per le attività dell'autoformazione **non può superare il 20%** dell'obbligo formativo triennale (es. obbligo formativo individuale triennale 120 crediti, massimo di crediti ottenibili tramite autoformazione = 24 crediti, cfr. il citato par. 3.5 del [Manuale](#)).

Con nota del 10 dicembre u.s. il Segretario della Commissione Nazionale, Dott.ssa Lorena Martini, ha comunicato alle Federazioni nazionali delle professioni sanitarie che la CNFC, su specifica richiesta della FOFI, **ha chiarito le disposizioni in materia di obbligo formativo per i professionisti che procedono alla cancellazione o alla reinscrizione.**

In particolare, con la [Delibera n. 5/2025](#) è stato deciso che:

- in caso di **cancellazione** dall'albo di appartenenza, l'obbligo formativo non permane per l'anno in corso qualora la cancellazione intervenga entro il 30 giugno dell'anno di riferimento; l'obbligo formativo per l'anno in corso sussiste se la cancellazione avviene dopo il 30 giugno del medesimo anno; la decorrenza della cancellazione è da intendersi dalla delibera che ratifica la cancellazione da parte dell'Ordine professionale;
- in caso di **reiscrizione** all'albo professionale, l'obbligo formativo sussiste per l'anno in corso qualora la reiscrizione intervenga entro il 30 giugno dell'anno di riferimento; al contrario, ove la reiscrizione avvenga successivamente a tale data, l'obbligo non sussiste per l'anno in corso; la decorrenza della reiscrizione è da intendersi dalla delibera che ratifica la reiscrizione da parte dell'Ordine professionale;
- nel caso in cui il professionista si **cancelli e si reisciva nel medesimo anno**, l'obbligo per quell'anno persiste;
- eventuali crediti formativi maturati e debiti formativi residui non vengano azzerati in caso di cancellazione e/o reiscrizione.

Nella riunione del 20.11.2025, la CNFC con [Delibera n. 3/2025](#) ha fissato alcune regole che si applicheranno dal 1° gennaio 2026 relative al ***Dossier Formativo*** del prossimo ***triennio ECM 2026–2028***, *lo strumento con cui il professionista sanitario programma e verifica il proprio percorso ECM in coerenza con profilo e bisogni formativi (dossier individuale o di gruppo).*

Di seguito si illustrano le principali novità:

- **Dossier Formativo individuale:** previsti **40 crediti di bonus nel triennio 2026–2028 per la costruzione** – consentita esclusivamente nel 2026 e nel 2027 (primo e secondo anno del triennio) – e **30 crediti nel triennio successivo 2029-2031 per la realizzazione del dossier.**
- **Dossier Formativo di gruppo:** confermati i bonus già previsti, ovverosia **30 crediti di bonus nel triennio 2026–2028 per la costruzione** consentita esclusivamente nel 2026 e nel 2027 (primo e secondo anno del triennio) – e **20 crediti nel triennio successivo 2029-2031 per la realizzazione del dossier.**

Il professionista può partecipare contemporaneamente al dossier formativo di gruppo ed individuale, ma i rispettivi bonus non sono cumulabili. Entrambi i dossier, una volta creati attraverso l'apposita funzione del Co.Ge.A.P.S. ricomprenderanno tutte le partecipazioni svolte nel triennio 2026–2028. Allegate anche alcune [slide illustrative](#) per fornire ai professionisti sanitari ulteriori informazioni sulla suddetta Delibera n. 3/2025.

Si informa che la **FOFI**, analogamente a quanto già fatto nei precedenti trienni ECM (FOFI nel 2018 è stata la prima Federazione Nazionale a creare il *Dossier formativo* appositamente pensato per guidare la programmazione formativa del farmacista allineata ai propri corsi accreditati ECM), nel 2026 costruirà il nuovo ***Dossier formativo di gruppo della FOFI***, la cui programmazione sarà curata dal Coordinatore del Comitato Scientifico, Dr. Giovanni Zorgno, al quale aderiranno automaticamente tutti gli iscritti all'Albo per precisa volontà del Comitato Centrale. In tal modo, tutti i farmacisti beneficeranno di almeno 30 crediti di bonus nel triennio 2026–2028, ai quali potrà aggiungersi l'ulteriore bonus di 20 crediti nel triennio successivo 2029-2031, in caso di relativa effettiva realizzazione dei corsi messi a disposizione da FOFI Provider ECM nell'offerta formativa dei prossimi anni.

Si rammenta che, ai fini della realizzazione del dossier formativo, non saranno utilizzabili in alcun caso i crediti soggetti a spostamento tra i trienni formativi: una specifica necessaria visto

che nel triennio 2026-2028 sarà possibile recuperare i debiti formativi acquisiti nei trienni precedenti e mai sanati.

La CNFC ha chiesto, inoltre, alle Federazioni nazionali di diffondere presso gli iscritti all'Albo, per il tramite degli Ordini territoriali, **un questionario anonimo rivolto ai professionisti sanitari volto a rilevare la percezione complessiva del sistema ECM**, i relativi punti di forza, le criticità riscontrate negli ultimi trienni e le aspettative rispetto all'evoluzione futura della formazione continua.

La compilazione del questionario è completamente anonima, richiede pochi minuti e sarà possibile **fino al 28 febbraio 2026**, cliccando sul seguente link:

<https://ecm.agenas.it/Avvisi/2025/11/26/indagine-sul-sistema-ecm-la-prospettiva-dei-professionisti-sanitari>

Cordiali saluti.

Il Presidente
Luigi D'Ambrosio Lettieri